

Ai Sigg.  
**ASSOCIATI**  
Loro Sedi

**ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE**  
**modifiche unilaterali del prezzo di fornitura;**  
**avvio procedimenti istruttori dell'Antitrust.**

Facendo seguito alla ns. circolare n. 27 dello scorso 17 ottobre c.a., con la quale erano stati riportati taluni chiarimenti dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) in relazione all'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge n.115/22, si comunica che proprio quest'ultima, il 19 ottobre c.a., ha avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti di 4 società fornitrici di energia elettrica e gas naturale per presunte modifiche unilaterali del prezzo della fornitura in contrasto con la suindicata previsione normativa.

La stessa authority ha richiesto informazioni ad altre 25 imprese operanti nel settore della vendita di energia, per acquisire copia di eventuali comunicazioni "contra legem" inviate ai consumatori.

Come esplicitato nella ns. precedente circolare, l'articolo 3 del DL 115/22 prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura, relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023.

Sempre fino alla stessa data, il medesimo articolo definisce come "inefficaci" i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Per individuare se eventuali comunicazioni ricevute da parte del proprio fornitore di energia rientrino nell'ambito di applicazione del citato decreto-legge 115/2022, si riportano le indicazioni concernenti la normativa vigente in materia, anche alla luce dei citati chiarimenti interpretativi forniti da ARERA e AGCM.

L'articolo 13 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali dell'ARERA prevede che:

- qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. In questo caso, la comunicazione deve contenere l'intestazione "Proposta di modifica unilaterale del contratto";
- la comunicazione di cui sopra (e il relativo preavviso) non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore.

In questo caso, il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Le fattispecie di cui sopra, trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del DL 115/22.

Pertanto, si può ritenere che, se si è ricevuto dal proprio fornitore di energia:

- un preavviso di modifica unilaterale (punto 1 di cui sopra) prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del DL) e quest'ultimo non si è perfezionato secondo quanto sopra rappresentato (cioè la data di decorrenza variazioni è successiva al 10 agosto 2022), la modifica è inefficace ai sensi del DL fino al 30 aprile 2023;
- un preavviso di modifica unilaterale (punto 1 di cui sopra) prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del DL) e quest'ultimo si è perfezionato secondo quanto sopra rappresentato (cioè la data di decorrenza variazioni è antecedente al 10 agosto 2022), la modifica è efficace ai sensi del DL;
- un adeguamento automatico in bolletta (punto 2 di cui sopra), quest'ultimo è inefficace se si è perfezionato (cioè se è stato applicato direttamente nella bolletta ricevuta) nel periodo che va dal 10 agosto 2022 al 30 aprile 2023.

Diverse, invece, sono le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche (altra fattispecie prevista dall'articolo 13 Codice di condotta commerciale).

In questo caso, si tratta di modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all'atto della stipula.

Di norma, esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso.

Per le suddette authority AGCM/ARERA, queste fattispecie, essendo già previste nel contratto, non presentano il carattere della "unilateralità" e, pertanto, non rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 3 del DL 115/22.

Le eventuali modifiche unilaterali del prezzo della fornitura di energia comunicate dalle società fornitrici di energia in presunta violazione di legge, potranno essere segnalate, in via cautelativa, all'AGCM (<https://www.agcm.it/servizi/segнала-on-line>), oltre all'ARERA, al numero telefonico dedicato 800166654.

-----  
Riferimenti: <https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2022/10/PS12441-PS12450-PS12451-PS12453-PS12455>)

Cordiali saluti.

Il direttore  
(Antonio Fabiani)

